

**Legge  
sul turismo (LTur)**  
(del 25 giugno 2014)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 giugno 2014 n. 6897 della Commissione della gestione e delle finanze,

**decreta:**

TITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Scopo**

**Art. 1** <sup>1</sup>La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.

<sup>2</sup>Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione.

<sup>3</sup>Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell'applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.

**Competenze**

**Art. 2** L'applicazione della legge è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato;
- b) delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR);
- c) dell'Agenzia turistica ticinese (ATT), su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR.

TITOLO II  
Capitolo primo  
**Organizzazione**

**A. Organizzazioni turistiche regionali (OTR)**

**In generale**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le OTR sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

<sup>2</sup>Il territorio delle OTR corrisponde alle regioni attorno ai quattro agglomerati individuati dal Piano Direttore.

<sup>3</sup>I Comuni sono soci di diritto dell'OTR della propria regione.

<sup>4</sup>Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti. Ai Comuni si applica l'art. 24.

<sup>5</sup>Ogni modifica allo Statuto delle OTR deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Stato.

**Organi**

**Art. 4** <sup>1</sup>Gli organi delle OTR sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

<sup>2</sup>Le OTR possono dotarsi di ulteriori organi, secondo i propri statuti.

**Rappresentanza**

**Art. 5** <sup>1</sup>Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

<sup>2</sup>La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto, oltre che delle competenze specifiche delle persone proposte, di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.

<sup>3</sup>I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

## **Funzionamento**

**Art. 6** <sup>1</sup>Le OTR registrano la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi le OTR affidano un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del consiglio d'amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>I rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro discussione in assemblea.

<sup>4</sup>Nelle OTR i rapporti d'impiego sono regolati dal diritto privato.

<sup>5</sup>Per il resto, il funzionamento e le competenze delle OTR sono stabiliti nei rispettivi statuti.

<sup>6</sup>Nell'assunzione del personale le OTR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.<sup>1</sup>

## **B. Agenzia turistica ticinese (ATT)**

### **In generale**

**Art. 7** <sup>1</sup>L'ATT è una società anonima ai sensi dell'art. 620 del Codice delle obbligazioni.

<sup>2</sup>Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.

<sup>3</sup>Le associazioni di categoria azioniste dell'ATT sono elencate nel regolamento.

<sup>4</sup>Le azioni sono nominative e non cedibili. Sono cedibili solo le azioni in possesso delle associazioni di categoria, previo esplicito accordo del Consiglio di Stato.

### **Organi**

**Art. 8** Gli organi dell'ATT sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

### **Funzionamento**

**Art. 9** <sup>1</sup>L'ATT è sottoposta alla revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni.

<sup>2</sup>Nell'assemblea ogni azione corrisponde a un voto.

<sup>3</sup>Nell'assunzione del personale l'ATT, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.<sup>2</sup>

### **Consiglio d'amministrazione**

**Art. 10** <sup>1</sup>I membri del consiglio di amministrazione devono disporre di competenze specifiche.

<sup>2</sup>Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

<sup>3</sup>Le quattro OTR hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

<sup>4</sup>Le associazioni di categoria di cui all'art. 7 cpv. 3 hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

<sup>5</sup>La rappresentanza del Cantone è regolata ai sensi dell'art. 762 del Codice delle obbligazioni.

<sup>6</sup>I consiglieri di amministrazione dell'ATT possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

## **C. Commissioni permanenti**

<sup>1</sup> Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.

<sup>2</sup> Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.

## **Commissione marketing**

**Art. 11** 1L'ATT costituisce e gestisce una commissione marketing, con lo scopo di elaborare la strategia e il programma cantonale di marketing e di assicurare un ottimale coordinamento.

2La commissione è composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell'ATT.

## **Altre commissioni permanenti**

**Art. 12** Gli statuti dell'ATT e delle OTR possono prevedere ulteriori commissioni.

## **Capitolo secondo Compiti e competenze**

### **Stato**

**Art. 13** Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

- a) sostenere la politica turistica cantonale e seguirne regolarmente lo sviluppo;
- b) coordinare la politica turistica con le altre politiche settoriali cantonali;
- c) sottoporre al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a finanziare l'attività dell'ATT e del credito quadro per la concessione di sussidi agli investimenti e alle attività turistiche;
- d) stanziare ed erogare annualmente il contributo all'ATT in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 15;
- e) formulare i criteri per l'elaborazione dei piani strategici e dei piani contabili;
- f) valutare le richieste di sussidio e concedere gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge;
- g) fissare le tasse per il turismo di cui agli art. 21 cpv. 4, 23 cpv. 3, 23 cpv. 4, 24 cpv. 3 di regola per il quadriennio;
- h) fissare e adeguare, su richiesta dell'ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento;
- i) assicurare il riversamento alle OTR della tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio;
- j) assicurare il riversamento all'ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003;
- k) stimolare e sostenere, in collaborazione con le OTR, la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull'importanza del turismo;
- l) promuovere la ricerca nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio del turismo;
- m) vigilare sull'applicazione della presente legge.

### **Organizzazioni turistiche regionali (OTR)**

**Art. 14** 1Le OTR si occupano dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppano e coordinano i prodotti turistici e ne curano il marketing.

2Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici e l'elaborazione dei relativi prodotti turistici;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;

- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;
- m) garantire il coordinamento con le altre OTR.

<sup>3</sup>Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.

<sup>4</sup>Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.

### **Agenzia turistica ticinese (ATT)**

**Art. 15** <sup>1</sup>L'ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.

<sup>2</sup>Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;
- b) svolgere attività di marketing e coordinare quelle delle OTR;
- c) sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;
- d) svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell'osservatorio del turismo;
- e) gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;
- f) sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;
- g) sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;
- h) gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali;
- i) affiancare le OTR e assisterle, se richiesto, nell'elaborazione e nello sviluppo dei prodotti turistici strategici e/o sovregionali.

### **Capitolo terzo Finanziamento**

#### **OTR**

**Art. 16** Le OTR sono finanziate:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con l'80% della tassa di promozione;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

#### **ATT**

**Art. 17** L'ATT è finanziata:

- a) con il credito quadro cantonale, stanziato in base al piano strategico e finanziario quadriennale;
- b) con la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, pari al 0.9% del prodotto lordo;
- c) con il 20% della tassa di promozione riversata dalle OTR;
- d) con eventuali ulteriori riversamenti da parte delle OTR;
- e) da mandati specifici e fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società.

#### **Fondo di funzionamento**

**Art. 18** <sup>1</sup>Le OTR costituiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere le OTR che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti di animazione, assistenza, informazione, sviluppo e coordinamento dei prodotti turistici, debitamente comprovati nei piani strategici e finanziari regionali.

<sup>2</sup>Il fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno.

<sup>3</sup>Il fondo è gestito dall'ATT, che valuta annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo.

<sup>4</sup>Le OTR possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della strategia turistica regionale e cantonale.

<sup>5</sup>L'eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra le OTR, in funzione del loro contributo al fondo.

## Capitolo quarto Tasse per il turismo

### In generale

**Art. 19** <sup>1</sup>Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) la tassa di soggiorno;
- b) la tassa di promozione;
- c) il contributo comunale per il turismo.

<sup>2</sup>Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

### Notifica dei pernottamenti

**Art. 20** <sup>1</sup>I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

<sup>2</sup>Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.

<sup>3</sup>I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

### Tassa di soggiorno

**Art. 21** <sup>1</sup>La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

<sup>2</sup>Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

<sup>3</sup>I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

<sup>4</sup>L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

<sup>5</sup>I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

<sup>6</sup>Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

### Esenzioni

**Art. 22** <sup>1</sup>Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni, esclusi i soggetti tassati a forfait;
- b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.

<sup>2</sup>Le OTR, sentita l'ATT, possono inoltre accordare l'esenzione in casi eccezionali.

### Tassa di promozione

**Art. 23** <sup>1</sup>La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.

<sup>2</sup>Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.

<sup>3</sup>L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.– al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.

<sup>4</sup>L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

### **Contributo comunale**

**Art. 24** <sup>1</sup>Il contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività delle OTR.

<sup>2</sup>Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e agli importi annuali fissi incassati sul territorio del comune durante l'anno che precede la tassazione.

<sup>3</sup>L'aliquota sui pernottamenti è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.20 al massimo per pernottamento, differenziato in funzione della categoria di alloggio.

<sup>4</sup>L'aliquota sugli importi annuali fissi varia, a dipendenza dell'offerta turistica esistente e della categoria di alloggio, da un minimo del 5% fino a un massimo del 30% dell'importo incassato dalle OTR nel Comune.

<sup>5</sup>Il contributo comunale minimo deve comunque essere di fr. 200.– all'anno.

### **Tassazione d'ufficio**

**Art. 25** <sup>1</sup>Le OTR possono tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.

<sup>2</sup>La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

## **TITOLO III Sussidi cantonali**

### **In generale**

**Art. 26** <sup>1</sup>Lo Stato può concedere sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici e che, di norma, abbiano dimensioni e carattere strategici e/o sovragionali, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione.

<sup>2</sup>I sussidi sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.

<sup>3</sup>La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

<sup>4</sup>Il sussidio massimo per progetto è pari a un milione di franchi.

### **Categorie di progetti**

**Art. 27** Gli investimenti e le attività sussidiate si suddividono principalmente nelle seguenti categorie:

- a) investimenti strutturali;
- b) studi, iniziative, attività e progetti speciali;
- c) progetti interdipartimentali, intercantionali e federali;
- d) contratti e mandati di prestazione.

### **Percentuale del sussidio**

**Art. 28** <sup>1</sup>Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. a non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

<sup>2</sup>Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. b e c non può superare il 90% del costo preventivato del progetto.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può finanziare fino al 100% specifici contratti o mandati di prestazione a favore del turismo cantonale, di cui all'art. 27 lett. d.

### **Forma del sussidio**

**Art. 29** Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:

- a) contributi a fondo perso;
- b) mutui agevolati.

### **Criteri di decisione**

**Art. 30** <sup>1</sup>Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:

- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;
- b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
- c) la sostenibilità finanziaria del progetto;

- d) il piano di finanziamento;
- e) la disponibilità finanziaria.

<sup>2</sup>I criteri sono di regola cumulativi. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

### **Mutuo agevolato**

**Art. 31** <sup>1</sup>Il mutuo agevolato può essere senza interesse o con un interesse moderato.

<sup>2</sup>La durata massima del mutuo è di 30 anni.

<sup>3</sup>Se necessario, il Consiglio di Stato può concedere l'esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.

<sup>4</sup>I rapporti giuridici relativi ai mutui concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

### **Autorità competenti**

**Art. 32** I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

### **Obbligo di informazione**

**Art. 33** Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve fornire all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

### **Restituzione**

**Art. 34** <sup>1</sup>Se un oggetto sussidiato secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

<sup>3</sup>A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari.

### **Diritto suppletorio**

**Art. 35** Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

## TITOLO IV

### Capitolo primo

#### **Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto**

### **Contravvenzioni**

**Art. 36** Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.-, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

### **Esecuzione forzata**

**Art. 37** La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889.

### **Rimedi di diritto**

**Art. 38** <sup>1</sup>Contro le decisioni di diritto amministrativo degli enti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

### Capitolo secondo

#### **Disposizioni transitorie e finali**

### **Costituzione ATT**

**Art. 39** La data e le modalità di costituzione dell'ATT sono fissati dal Consiglio di Stato.

### **Contratti e rapporti d'impiego**

**Art. 40** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, sentito l'ETT, fissa la data dello scioglimento dell'ente.

<sup>2</sup>Allo scioglimento dell'ETT, il Cantone riprende gli attivi e i passivi dell'ETT, fatti salvi i rapporti di cui ai cpv. 3 e 4.

<sup>3</sup>L'ATT subentra, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti dall'ETT per le attività previste dalla legge.

<sup>4</sup>L'ATT, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con i dipendenti dell'ETT.

#### **Abrogazione**

**Art. 41** La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.

#### **Audit**

**Art. 42** Al termine del primo anno completo di attività la nuova organizzazione turistica cantonale sarà sottoposta ad audit esterno.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 43** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.<sup>3</sup>

Pubblicata nel BU **2014**, 431.

---

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 431.